



Città di Cardano al Campo

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025 NOTA INTEGRATIVA

Premessa

L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che al bilancio di previsione sia allegata la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal successivo comma 5.

La presente nota integrativa riporta quindi i contenuti di cui al predetto comma 5 oltre che quelli evidenziati dal "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", allegato n. 4/1 al medesimo D.Lgs. 118/2011, in particolare al punto 9.11.

Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a presentare quanto stabilito dalla normativa, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio;

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto anche delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni, ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni.

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione nota, al fine, nel pieno e imprescindibile rispetto degli equilibri di bilancio, di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

Per quanto riguarda, in particolare, le previsioni di entrata le stesse sono state illustrate, sia nei loro importi che nei criteri utilizzati all'interno del documento unico di programmazione (DUP).

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Tra queste, in particolare, sono state considerate le entrate riscosse per cassa e quelle per le quali, anche in considerazione dell'esiguità degli importi, non si sono mai verificate tensioni di cassa, i proventi, diversi dai trasferimenti, nei quali i soggetti debitori fossero pubbliche amministrazioni e le entrate derivanti dall'azienda partecipata.

Si è pertanto provveduto a:

1. **Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione**, così come dettagliatamente indicate nell'allegato al bilancio di previsione:
2. **calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice** del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi con i seguenti pesi; tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.
3. **determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio**.
Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Nel bilancio di previsione, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nel bilancio di previsione 2023-2025 è stato determinato, sulla base di quanto previsto dai principi contabili, utilizzando la modalità della media semplice determinata in base al rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di calcolare il FCDE con la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e 2021, introdotta dall'art. 107 del D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 30 bis, comma 1 del DL 41/2021.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Sulla base delle informazioni assunte sono stati quantificati gli accantonamenti necessari per il fondo rischi contenzioso relativamente alle seguenti cause in corso: n. 6 ricorsi in materia di edilizia privata tuttora non prescritti e n. 2 contenziosi in essere del settore Servizi alla Persona nei confronti del Comune di Gallarate e con il concessionario della Casa Paolo VI per canoni concessori arretrati. L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione al prudente apprezzamento della probabilità di soccombenza nei contenziosi in essere, così come stimati dai competenti uffici.

Il principio seguito è stato di tipo prudenziale e l'importo accantonato ammonta a € 605.000.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente, mentre dal 2018 l'accantonamento a regime è del 100%

Nel bilancio di previsione 2023-2025 non è stato costituito il fondo, in quanto, alla data odierna non risultano tali condizioni.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

Nel bilancio di previsione 2023-2025 è stato previsto l'importo di € 3.500,00.

4. Fondi di riserva

Gli stanziamenti al fondo di riserva di competenza sono pari a € 40.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2023-2025 e rispettano i limiti di cui all'articolo 166 del decreto 18 agosto 2000, n. 267.

A norma del comma 2-quater del predetto articolo 166 del D.Lgs. 267/2000 è altresì previsto uno stanziamento di € 40.000,00 accantonato al fondo di riserva per la gestione di cassa.

5. Oneri rinnovo CCNL personale dipendente

Gli oneri per rinnovi contrattuali del 2022-2024 sono stati accantonati e l'avanzo presunto accantonato a tale scopo si ritiene congruo.

6. Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC)

Il comma 2 dell'articolo 9 del dl n. 152/2021 modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per la tempestività dei pagamenti della PA di cui all'articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge n. 145/2018, che mira a favorire il rispetto dei tempi di pagamento delle PA, inserito nel PNRR tra le riforme abilitanti.

L'obbligo è di inserire in bilancio il FGDC, con delibera da adottare dalla Giunta entro il 28 febbraio dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti riferiti all'esercizio precedente.

Nel 2022 l'ente ha rispettato i parametri previsti dalla normativa, quindi non sussiste l'obbligo di accantonare un importo al fondo rischi garanzia debiti commerciali.

7. Anticipazione di liquidità

La sentenza n. 80/2021 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 39-ter del DL n. 162/2019, che aveva disciplinato la contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità e del relativo fondo (FAL) di cui al DL n. 35/2013 ed ai successivi rifinanziamenti.

L'art. 39-ter del DL n. 162/2019 era stato inserito dal legislatore per adeguare la disciplina contabile alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020 e consentiva il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione in trenta anni, finanziando il rimborso dell'anticipazione mediante l'applicazione della quota accantonata a tale scopo nell'avanzo di amministrazione.

L'art. 52 citato, tra l'altro ha disposto che:

- l'applicazione della quota accantonata per FAL nell'avanzo di amministrazione non possa finanziare il rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta;
- l'eventuale disavanzo di amministrazione disposto dalla nuova modalità di contabilizzazione possa essere ripianato in massimo 10 (e non 30) quote annue costanti.

- Il minor accantonamento derivante da FAL nel risultato contabile di amministrazione, in sede di rendiconto viene inserito nella quota accantonata dello stesso risultato come “Utilizzo fondo anticipo liquidità” e viene applicato al bilancio di previsione dell’esercizio successivo (solamente alla prima annualità del bilancio di previsione ed a partire dal 2022, alla lettera H del prospetto degli equilibri), anche prima dell’approvazione del rendiconto (purché sia approvato il prospetto del risultato contabile di amministrazione presunto).

Tale applicazione non può però finanziare il rimborso dell’anticipazione di liquidità stanziata al titolo IV della spesa; essa concorre, senza alcuna destinazione specifica, all’equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione.

Si precisa che il finanziamento del rimborso della quota capitale dell’anticipazione ricevuta è finanziata con entrate proprie e non è rappresentato dall’applicazione del minor accantonamento per FAL nel risultato contabile di amministrazione.

2-3. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

L’avanzo presunto al 31.12.2022 ammonta a € 8.268.661,95.

La parti accantonate e vincolate sono state così stimate:

Parte accantonata:	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	4.200.000,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	769.855,74
Fondo perdite società partecipate	0
Fondo Altri accantonamenti contenzioso	605.000,00
Altri Fondi	50.906,47
B) Totale parte accantonata	5.625.762,21
Parte vincolata:	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	66.172,43

Vincoli derivanti da trasferimenti	1.456.346,39
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0
Altri vincoli	0
C) Totale parte vincolata	1.522.518,82
D) Totale destinata agli investimenti	547.037,10
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	573.343,82

A seguito delle procedure di riaccertamento ordinario dei residui, i dati riportati in tabella **subiranno delle variazioni che determineranno l'avanzo definitivo al 31.12.2022.**

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro.

Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Nel bilancio di previsione 2023-2025 è previsto FPV di competenza riferita a spese di personale; la quantificazione del FPV derivante dall'esercizio 2022 avverrà mediante la procedura di riaccertamento dei residui.

4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento. La previsione è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con le regole del pareggio di bilancio.

A seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2022 con l'accertamento definitivo dell'avanzo di amministrazione, si opterà, se ricorreranno le condizioni, all'applicazione dell'avanzo agli investimenti anziché all'accensione di mutui, come anche previsto dal principio contabile vigente.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

5. Cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi

I crono programmi degli investimenti del 2023 sono previsti con l'obiettivo di essere realizzate entro il 31.12, fermo restando che in corso d'anno si verificheranno i relativi crono programmi al fine di adeguare l'esigibilità delle spese e la conseguente costituzione di FPV di spesa.

6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Cardano al Campo non ha rilasciato alcuna garanzia.

7. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Il Comune di Cardano al Campo non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

I bilanci delle società partecipate sono disponibili agli indirizzi internet indicati nell'allegato al bilancio di previsione.

Le partecipazioni del Comune di Cardano al Campo in società sono le seguenti:

1. ALFA S.R.L.: 0,9292%;
1. 1 PREALPI SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE (indiretta) 0,33%
2. ASMEL Consortile S.c.a.r.l.: 0,363% (al 31.12.2020)

Si precisa che il comune possiede altre partecipazioni in organismi e precisamente:

1. A.S.S.P. AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI (100% proprietà)
2. CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO: 1,87% (partecipazione in base al numero degli abitanti);
3. SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE A. PANIZZI IN LIQUIDAZIONE (partecipazione in base al numero degli abitanti);
4. VOLANDIA: 0,12% (partecipazione in base al numero degli abitanti).
5. VOLANDIA SERVIZI: 0,12%

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Per quanto riguarda la congruità delle previsioni di entrata si rinvia al DUP 2023-2025.

Rispetto del limite delle spese di personale.

Sono osservati i limiti delle spese di personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 sia in termini assoluti che percentuali, come da allegato al bilancio di previsione 2023-2025.

Vincolo di pareggio

La legge di Bilancio 2019, ai commi da 819 a 826, sancisce il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821). Le previsioni di entrata e spesa iscritte nel bilancio di previsione 2023-2025 sono coerenti con l'obiettivo di saldo non negativo.

Vincoli di utilizzo delle entrate per sanzioni amministrative per violazioni del codice stradale.

Il rispetto dei vincoli di destinazione è dimostrato e descritto dal prospetto allegato al bilancio di previsione.

Ricorrenza di entrate e spese

La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano **importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.**

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Sono, in ogni caso, da considerarsi **non ricorrenti** le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi **non ricorrenti**, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

Il Funzionario del settore
Servizi Finanziari
(*dott.ssa Cinzia Sarti*)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate